GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — GIOVEDI 14 GIUGNO — NUM **140**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Elenco *degli onorevoli deputati che nella seduta del* 13 *giugno* 1888 *hanno preso parte alla votazione dei disegni di legge* · *Pensioni agli operai dipendenti dal Ministero Guerra — Modificazione al testo unico della legge sulla leva di mare — e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo* (1).

Erano presenti:

Amadei, Angeloni, Arbib, Armirotti.

Baccarini, Baglioni, Balenzano, Balsamo, Barazzuoli, Basetti, Benedini, Bertollo, Bianchi, Bonasi, Borgatta, Borromeo, Branca, Briganti-Bellini, Brin, Brunialti, Bufardeci, Buttini Carlo.

Cadolini, Caetani, Cambray-Digny, Canevaro, Carcani Fabio, Carcano Paolo, Carnazza-Amari, Cavalletto, Cavallini, Cefaly, Chiala, Chiara, Chiaradia, Chigi, Chimirri, Chinaglia, Cocco-Ortu, Colaianni, Colombo, Comini, Compagna, Compans, Coppino, Correale, Corvetto, Cucchi Francesco, Cucchi Luigi, Curioni.

Damiani, D'Ayala-Valva, D'Arco, De Blasio Vincenzo, De Cristofaro, De Dominicis, Del Balzo, Del Giudice, De Lieto, Della Rocca, De Mari, De Renzis Francesco, De Riseis, De Seta, De Zerbi, Di Blasio Scipione, Di Breganze, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Pisa, Di Rudinì, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio, Dobelli.

Elia, Ellena, Episcopo, Ercole.

Fabrizj, Faina, Falsone, Favale, Ferrari Luigi, Ferraris Maggiorino, Ferri Enrico, Finocchiaro Aprile, Flauti, Florenzano, Fornaciari, Fortunato, Franceschini, Franzi.

Gabelli Federico, Galli, Gallo, Gamba, Garibaldi Menotti, Gattelli, Geymet, Gherardini, Gianolio, Giolitti, Giordano Ernesto, Grassi-Pasini, Grossi, Guglielmi.

Lacava, La Porta, Levi, Lorenzini, Lovito, Lucca, Luciani, Luzi.

Maffi, Majocchi, Maldini, Marcatili, Marchiori, Mariotti Filippo, Mattei, Maurogònato, Mel, Merzario, Miceli, Mocenni, Monzani, Morelli, Morini.

Napodano, Narducci, Nicolosi, Nocito.

Odescalchi.

Palizzolo, Palomba, Panizza, Papa, Papadopoli, Paroncilli, Passerini, Pelloux, Peruzzi, Pierotti, Pignatelli, Plebano, Poli, Pompilj, Pozzolini.

Racchia, Raudaccio, Ricci Vincenzo, Ricotti, Rinaldi Antonio, Rizzardi, Roncalli, Rossi, Rubini.

Sagarriga, Salaris, Saporito, Sardi, Seismit Doda, Serra Vittorio, Siacci, Silvestri, Sola, Solimbergo, Sonnino, Sprovieri, Suardo.

Taiani, Taverna, Tenani, Teti, Toaldi, Tommasi-Crudeli, Tondi, Torraca, Toscanelli, Trompeo, Turi.

Vacchelli, Valle, Vigna, Vigoni, Visocchi.

Zainy, Zeppa, Zuccaro.

Erano assenti:

Adamoli (c), Agliardi (c), Alario, Albini, Allmèna, Amato-Pojero, Andolfato, Antoci (c), Anzani, Araldi (c), Arcoleo, Arnaboldi (c), Auriti, Aventi.

Baccelli Augusto, Baccelli Guido, Badaloni, Badini, Baldini, Balestra,

---

(1) *a* indica gli ammalati, *c* quelli in congedo per motivi di famiglia, *m* quelli in missione per ufficio pubblico.

minale di lire cento. Quelle della seconda specie devono avere un valore nominale di lire duecento.

Sono ammessi, colle cautele fissate dai singoli Istituti o Società, certificati personali di deposito di cartelle a titolo di custodia.

Art. 6.

Le cartelle agrarie possono essere al portatore e nominative, e queste anche con cedole al portatore. Le cedole debbono portare il numero delle cartelle cui sono annesse.

Quando le cedole di una cartella siano esaurite, gli Istituti o le Società possono, invece di rinnovare il titolo, aggiungere al medesimo un nuovo foglio di cedole.

Art. 7.

Le cartelle agrarie della seconda specie, create per lo scopo di cui all'articolo 30, alinea terzo della legge sull'ordinamento del credito agrario, compiono l'ufficio di scorta permanente.

L'Istituto o la Società, a misura che esegue operazioni in conformità del titolo II della legge, è autorizzato a prelevare da tale scorta ed a mettere in circolazione tante cartelle quante ne occorrono per formare un valore nominale eguale ai crediti derivanti dalle operazioni medesime.

Nel tempo stesso l'Istituto o la Società deve integrare il fondo di scorta permanente in cassa, con la creazione di altrettante cartelle.

Art. 8.

Per l'emissione delle cartelle della prima specie l'Istituto o la Società deve seguire la procedura seguente:

Con la parte del capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, non vincolata ai termini dell'articolo 30 della legge, l'Istituto o la Società eseguirà tante operazioni in conformità del titolo I quante bastino a rappresentare l'ammontare delle cartelle della prima specie che vuole creare per tenerle come scorta permanente. A misura che esegue nuove operazioni, l'Istituto o la Società preleva da tale scorta e mette in circolazione tante cartelle quante ne occorrono per formare un valore nominale eguale ai crediti risultanti dalle operazioni medesime. Nel tempo stesso l'Istituto o la Società deve integrare il fondo di scorta permanente in cassa con la creazione di altrettante cartelle.

Art. 9.

Nessun'altra creazione ed emissione di cartelle può essere fatta dall'Istituto o dalla Società che eccedono i limiti o non siano nelle condizioni stabilite negli articoli precedenti.

All'atto della emissione delle cartelle delle due specie, l'Istituto o la Società vi apporrà la data della emissione e su quelle della prima specie anche la indicazione, quando occorra, del modo col quale saranno rimborsate.

TITOLO II.

Trasferimento, tramutamento e rilascio dei duplicati delle cartelle agrarie.

Art. 10.

Le cartelle agrarie nominative si possono trasferire sotto altri nomi e tanto le nominative quanto quelle al portatore si possono tramutare, colle norme fissate dai seguenti articoli.

Art. 11.

Il trasferimento delle cartelle agrarie nominative può effettuarsi:

a) mediante convenzione notarile o giudiziaria;

b) mediante dichiarazione, fatta presso l'Istituto o la Società di credito agrario, che ha emesso le cartelle, dal titolare o da uno speciale procuratore. L'Istituto o la Società può chiedere che la firma del dichiarante o del suo speciale procuratore sia autenticata;

c) mediante esibizione delle cartelle portante dichiarazione di cessione con la firma del titolare autenticata da un notaio.

Anche nel primo e nel secondo caso si deve fare la consegna delle cartelle.

Il trasferimento delle cartelle agrarie nominative si eseguisce per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente lo ordini, e che sia essa pure accompagnata dalle cartelle agrarie, o da un loro duplicato.

Art. 12.

Il trasferimento agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione, ha luogo previo deposito in originale, od in copia autentica, dei titoli legali a possedere e dell'atto di morte del titolare. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, il trasferimento non può aver luogo, se non viene prodotta la decisione giudiziale, passata in giudicato.

Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicano le leggi in vigore sulla materia, ed i trasferimenti hanno luogo in conformità alle decisioni dei giudici competenti.

Anche nei casi di morte, di cessione di beni o di fallimento, la domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalle cartelle agrarie, salvo che il giudice abbia espressamente ordinato che il trasferimento abbia luogo senza il detto deposito.

In quest'ultimo caso per altro il trasferimento non potrà eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'articolo 18 e dopo spirato il termine ivi stabilito.

Art. 13.

Pel tramutamento di cartelle agrarie al portatore, in nominative o in nominative con cedole al portatore, basta presentare domanda all'Istituto o alla Società emittente, consegnando contemporaneamente le cartelle da tramutarsi.

Art. 14.

Pel tramutamento di cartelle agrarie nominative, o di cartelle agrarie nominative con cedole al portatore in cartelle esclusivamente al portatore e pel tramutamento delle prime in cartelle nominative con cedole al portatore, l'Istituto può chiedere che la firma del titolare o del suo speciale procuratore sia autenticata.

Alla domanda devono essere allegati i titoli da tramutarsi.

I tramutamenti, di cui al presente articolo, possono aver luogo solo quando le cartelle non siano soggette a vincolo.

Art. 15.

Ciascun Istituto o Società deve tener un registro per i trasferimenti e i tramutamenti delle cartelle agrarie.

Art. 16.

In caso di perdita (smarrimento, distruzione o sottrazione) di cartelle agrarie nominative, singole o multiple, si potrà ottenere un duplicato del titolo alle seguenti condizioni.

Art. 17.

Le dichiarazioni di perdita, furto o distruzione di una o più cartelle agrarie nominative devono farsi all'Istituto o alla Società emittente, nonchè all'ufficio presso cui sono da farsi i pagamenti delle cedole, dall'intestato o dal suo legittimo rappresentante, chiedendo la sospensione del pagamento degli interessi e la surrogazione di altra equivalente cartella a quella smarrita, rubata o distrutta.

L'Istituto o la Società deve fare la relativa annotazione di *fermo*.

Art. 18.

A cura dell'Istituto o della Società, ma a spese del richiedente, si deve pubblicare per una volta nel Bollettino della provincia, dove l'Istituto o la Società ha la sua sede, e in uno dei giornali della provincia, dove l'intestato ha il suo domicilio o dove asserisce o presume che abbia smarrita o sia stata rubata la cartella, l'avviso dell'asserita perdita, furto o distruzione di questa, con dichiarazione che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano avvenute o presentate opposizioni alla sede centrale dell'Istituto o della Società, si emetterà una nuova cartella in surrogazione.

Art. 19.

Trascorsi tre mesi a tenore del precedente articolo, se non fu presentata opposizione, l'Istituto o la Società emette una nuova cartella di surrogazione, notando sulla matrice l'annullamento della precedente cartella che viene così surrogata e il numero di essa. L'Istituto o la Società provvede al pagamento delle cedole semestrali arretrate.

Art. 20.

Allorchè nel periodo di tre mesi si presentano opposizioni alla consegna di una nuova cartella di surrogazione per parte del possessore o detentore della cartella dichiarata smarrita, rubata o distrutta, l'Istituto o la Società deve sospendere ogni deliberazione, e non emet-

minale di lire cento. Quelle della seconda specie devono avere un valore nominale di lire duecento.

Sono ammessi, colle cautele fissate dai singoli Istituti o Società, certificati personali di deposito di cartelle a titolo di custodia.

Art. 6.

Le cartelle agrarie possono essere al portatore e nominative, e queste anche con cedole al portatore. Le cedole debbono portare il numero delle cartelle cui sono annesse.

Quando le cedole di una cartella siano esaurite, gli Istituti o le Società possono, invece di rinnovare il titolo, aggiungere al medesimo un nuovo foglio di cedole.

Art 7.

Le cartelle agrarie della seconda specie, create per lo scopo di cui all'articolo 30, alinea terzo della legge sull'ordinamento del credito agrario, compiono l'ufficio di scorta permanente.

L'Istituto o la Società, a misura che esegue operazioni in conformità del titolo II della legge, è autorizzato a prelevare da tale scorta ed a mettere in circolazione tante cartelle quante ne occorrono per formare un valore nominale eguale ai crediti derivanti dalle operazioni medesime.

Nel tempo stesso l'Istituto o la Società deve integrare il fondo di scorta permanente in cassa, con la creazione di altrettante cartelle.

Art 8.

Per l'emissione delle cartelle della prima specie l'Istituto o la Società deve seguire la procedura seguente:

Con la parte del capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, non vincolata ai termini dell'articolo 30 della legge, l'Istituto o la Società eseguirà tante operazioni in conformità del titolo I quante bastino a rappresentare l'ammontare delle cartelle della prima specie che vuole creare per tenerle come scorta permanente. A misura che esegue nuove operazioni, l'Istituto o la Società preleva da tale scorta e mette in circolazione tante cartelle quante ne occorrono per formare un valore nominale eguale ai crediti risultanti dalle operazioni medesime. Nel tempo stesso l'Istituto o la Società deve integrare il fondo di scorta permanente in cassa con la creazione di altrettante cartelle.

Art. 9.

Nessun'altra creazione ed emissione di cartelle può essere fatta dall'Istituto o dalla Società che eccedono i limiti o non siano nelle condizioni stabilite negli articoli precedenti.

All'atto della emissione delle cartelle delle due specie, l'Istituto o la Società vi apporrà la data della emissione e su quelle della prima specie anche la indicazione, quando occorra, del modo col quale saranno rimborsate.

TITOLO II.

Trasferimento, tramutamento e rilascio dei duplicati delle cartelle agrarie.

Art. 10.

Le cartelle agrarie nominative si possono trasferire sotto altri nomi e tanto le nominative quanto quelle al portatore si possono tramutare, colle norme fissate dai seguenti articoli.

Art. 11.

Il trasferimento delle cartelle agrarie nominative può effettuarsi:

a) mediante convenzione notarile o giudiziaria;

b) mediante dichiarazione, fatta presso l'Istituto o la Società di credito agrario, che ha emesso le cartelle, dal titolare o da uno speciale procuratore. L'Istituto o la Società può chiedere che la firma del dichiarante o del suo speciale procuratore sia autenticata;

c) mediante esibizione delle cartelle portante dichiarazione di cessione con la firma del titolare autenticata da un notaio.

Anche nel primo e nel secondo caso si deve fare la consegna delle cartelle.

Il trasferimento delle cartelle agrarie nominative si eseguisce per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dalle cartelle agrarie, o da un loro duplicato.

Art. 12.

Il trasferimento agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione, ha luogo previo deposito in originale, od in copia autentica, dei titoli legali a possedere o dell'atto di morte del titolare. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, il trasferimento non può aver luogo, se non viene prodotta la decisione giudiziale, passata in giudicato.

Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicano le leggi in vigore sulla materia, ed i trasferimenti hanno luogo in conformità alle decisioni dei giudici competenti.

Anche nei casi di morte, di cessione di beni o di fallimento, la domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalle cartelle agrarie, salvo che il giudice abbia espressamente ordinato che il trasferimento abbia luogo senza il detto deposito.

In quest'ultimo caso per altro il trasferimento non potrà eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'articolo 18 e dopo spirato il termine ivi stabilito.

Art. 13.

Pel tramutamento di cartelle agrarie al portatore, in nominative o in nominative con cedole al portatore, basta presentare domanda all'Istituto o alla Società emittente, consegnando contemporaneamente le cartelle da tramutarsi.

Art. 14.

Pel tramutamento di cartelle agrarie nominative, o di cartelle agrarie nominative con cedole al portatore in cartelle esclusivamente al portatore e pel tramutamento delle prime in cartelle nominative con cedole al portatore, l'Istituto può chiedere che la firma del titolare o del suo speciale procuratore sia autenticata.

Alla domanda devono essere allegati i titoli da tramutarsi.

I tramutamenti, di cui al presente articolo, possono aver luogo solo quando le cartelle non siano soggette a vincolo.

Art. 15.

Ciascun Istituto o Società deve tener un registro per i trasferimenti e i tramutamenti delle cartelle agrarie.

Art. 16.

In caso di perdita (smarrimento, distruzione o sottrazione) di cartelle agrarie nominative, singole o multiple, si potrà ottenere un duplicato del titolo alle seguenti condizioni.

Art. 17.

Le dichiarazioni di perdita, furto o distruzione di una o più cartelle agrarie nominative devono farsi all'Istituto o alla Società emittente, nonchè all'ufficio presso cui sono da farsi i pagamenti delle cedole, dall'intestato o dal suo legittimo rappresentante, chiedendo la sospensione del pagamento degli interessi e la surrogazione di altra equivalente cartella a quella smarrita, rubata o distrutta.

L'Istituto o la Società deve fare la relativa annotazione di *fermo*.

Art. 18.

A cura dell'Istituto o della Società, ma a spese del richiedente, si deve pubblicare per una volta nel Bollettino della provincia, dove l'Istituto o la Società ha la sua sede, e in uno dei giornali della provincia, dove l'intestato ha il suo domicilio o dove asserisce o presume che abbia smarrita o sia stata rubata la cartella, l'avviso dell'asserita perdita, furto o distruzione di questa, con dichiarazione che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano avvenute o presentate opposizioni alla sede centrale dell'Istituto o della Società, si emetterà una nuova cartella in surrogazione.

Art. 19.

Trascorsi tre mesi a tenore del precedente articolo, se non fu presentata opposizione, l'Istituto o la Società emette una nuova cartella di surrogazione, notando sulla matrice l'annullamento della precedente cartella che viene così surrogata e il numero di essa. L'Istituto o la Società provvede al pagamento delle cedole semestrali arretrate.

Art. 20.

Allorchè nel periodo di tre mesi si presentano opposizioni alla consegna di una nuova cartella di surrogazione per parte del possessore o detentore della cartella dichiarata smarrita, rubata o distrutta, l'Istituto o la Società deve sospendere ogni deliberazione, e non emet-

tere nessuna cartella di surrogazione, se non in virtù di una decisione del giudice competente, passata in giudicato; salvo che il titolare e il possessore delle cartelle si mettano d'accordo per far cessare la procedura e fare cancellare l'annotazione di *fermo*.

Art. 21.

Nel caso di perdita, furto o distruzione di una cartella agraria nominativa con cedole al portatore si procede come è disposto nei precedenti articoli; ma in nessun caso può essere sospeso il pagamento delle cedole già scadute e di quelle in corso.

La nuova cartella, da emettersi in surrogazione della cartella smarrita, rubata o distrutta, deve essere priva delle cedole pel pagamento degli interessi sino al tempo cui giungevano le cedole della cartella smarrita, rubata o distrutta.

Art. 22.

Nella dichiarazione di perdita, furto o distruzione di una cartella, il richiedente deve eleggere domicilio nel luogo dove è la sede dell'Istituto o della Società.

Tutte le spese degli atti e della procedura, di cui negli articoli 17 e seguenti, sono a carico del richiedente.

Art. 23.

Operato il rilascio della nuova cartella di surrogazione e rimasta annullata la precedente, non sono più ammesse opposizioni, e gli atti o le sentenze che potessero intervenire, o sieno intervenute in proposito, non hanno più alcun effetto riguardo all'Istituto o alla Società.

Art. 24.

L'Istituto o la Società presso il quale fu presentata dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una cartella agraria nominativa, ne deve dare avviso, affinchè la sospensione degli interessi abbia effetto, a tutti quegli Istituti o Società, che si sono assunti, o in base a convenzioni future si assumeranno di pagare l'interesse o di effettuare il rimborso delle cartelle estratte, verso reciprocità di trattamento.

Art. 25.

Di ogni procedura in corso per perdita, furto o distruzione di cartelle nominative, si deve tenere un elenco esposto in una sala aperta al pubblico della sede centrale e delle altre sedi o agenzie dell'Istituto *o della Società, con indicazione sommaria* delle cartelle denunziate come smarrite, rubate o distrutte.

Art. 26.

Sono applicabili alle cartelle al portatore le disposizioni degli art. 56 e 57 del Codice di commercio.

TITOLO III.

Ritiro e rimborso delle cartelle.

Art 27.

Le cartelle agrarie vengono ritirate dalla circolazione semestralmente al loro valore nominale nella misura dell'ammontare dei crediti per qualunque motivo e sotto qualunque forma estinti nel semestre antecedente. Tale ritiro viene eseguito mediante acquisto diretto delle cartelle da parte dell'Istituto o della Società emittente o mediante rimborso per sorteggio.

L'ammontare dei crediti scaduti, quantunque non estinti, e quello delle perdite subite dall'Istituto o dalla Società sulle operazioni debbono essere compresi nella somma delle cartelle da ritirarsi o da sorteggiarsi.

Nel calcolare l'ammontare delle cartelle che debbono essere ritirate o sorteggiate non si terrà conto delle somme pagate all'Istituto o alla Società per estinzione di crediti ipotecari senza corrispondente emissione di cartelle.

Art. 28.

Il sorteggio delle cartelle da rimborsare, nella misura indicata nell'articolo precedente, avrà luogo pubblicamente due volte all'anno, il 1° febbraio ed il 1° agosto, purchè non festivi, nel qual caso si rinvia al giorno feriale seguente.

A tale uopo gli Istituti o le Società emittenti debbono presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei primi quindici giorni rispettivamente dei mesi di gennaio e di luglio, una tabella secondo il modello da approvarsi con decreto ministeriale, contenente le seguenti indicazioni:

1° l'ammontare originario delle operazioni conchiuse contro emissione di cartelle;

2° la data della stipulazione dell'atto relativo;

3° la scadenza di questo;

4° l'ammontare dei crediti che hanno dato luogo ad emissione di cartelle e delle quote di ammortamento venute in scadenza durante il semestre;

5° l'ammontare delle cartelle acquistate dall'Istituto o dalla Società e delle somme che durante il semestre gli sono state rimborsate in anticipazione;

6° le perdite liquidate nel semestre.

Gli Istituti o le Società che emettono cartelle agrarie di più saggi d'interesse, debbono compilare una tabella speciale per ciascuna serie di cartelle con l'indicazione sommaria delle operazioni corrispondenti.

La tabella o le tabelle saranno firmate dal direttore dello Istituto o della Società, o da chi per esso, ed una copia di esse deve custodirsi presso l'Istituto o la Società.

Art. 29

La somma dei crediti e delle quote di ammortamento venuti in scadenza durante il semestre, dei rimborsi anticipati di crediti e delle perdite liquidate nel semestre medesimo, dedotto l'ammontare delle cartelle acquistate direttamente dall'Istituto o dalla Società, indica lo ammontare delle cartelle da sorteggiare nel totale e per ciascuna specie.

Se le somme corrispondenti alle cartelle della prima specie non sono divisibili per lire cento, e se le somme corrispondenti alle cartelle della seconda specie non sono divisibili per lire duecento, i residui inferiori rispettivamente a lire cento o duecento sono aggiunti all'ammontare delle somme in cui corrispondenza seguirà il sorteggio nel semestre successivo.

Art. 30.

Il sorteggio delle cartelle agrarie si farà alla presenza di un delegato governativo, il quale deve assistere anche all'imborsamento dei numeri.

Tutte le cartelle emesse, e non ancora sorteggiate, devono essere rappresentate singolarmente nell'urna dai loro numeri di matrice.

Quando gli Istituti o le Società conservino in un'urna, sigillata alla presenza di un delegato governativo, i numeri delle cartelle emesse e non ritirate o sorteggiate nei semestri anteriori, si aggiungono nell'urna i numeri delle cartelle emesse nel semestre che precede il sorteggio.

In tal caso, sul coperchio dell'urna sarà distesa una benda di tela bene assicurata all'urna medesima da sigilli impressi su ceralacca, e sulla tela sarà applicato un cartello, pure assicurato da sigilli in ceralacca, il quale porterà la data della chiusura dell'urna e la firma del delegato governativo. Il sigillo verrà fornito dal Ministero e sarà custodito dal delegato governativo.

Il delegato governativo, quando si segua il sistema predetto, deve assistere anche: 1° alla rottura dei sigilli ed apertura dell'urna; 2° alla imborsazione dei numeri che si aggiungono; 3° alla apposizione di nuovi sigilli di chiusura.

Il Ministero può prescrivere al delegato governativo di procedere alla verificazione di tutti i numeri contenuti nell'urna.

Entro quindici giorni dall'eseguito sorteggio, i numeri estratti vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art 31.

Le cartelle agrarie rimborsabili debbono conservare attaccate le cedole successive. L'ammontare delle cedole mancanti viene detratto dalla somma, che deve essere rimborsata, fermo nell'Istituto o nella Società l'obbligo di pagare le cedole stesse, man mano che esse vengono presentate.

Art. 32.

Le cartelle agrarie al portatore, così della prima come della seconda specie, ritirate direttamente dagli Istituti o dalle Società o rimborsate in seguito al sorteggio, sono immediatamente annullate mediante perforazione.

Esse sono distrutte in presenza del delegato governativo, redigendone processo verbale, in occasione del sorteggio semestrale.

Il termine che deve decorrere fra il rimborso e la distruzione, viene fissato dai singoli Istituti o dalle singole Società con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 33.

Le cartelle nominative ritirate direttamente dagli Istituti o dalle Società o rimborsate in seguito a sorteggio, e le cedole ad esse annesse, vengono immediatamente annullate, ma si conservano ad ogni effetto di diritto per tutto il termine della prescrizione.

Art. 34.

Le cartelle sorteggiate vengono pagate in numerario alla pari a partire dal 1° dei successivi mesi di aprile e di ottobre, e non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso al tempo dell'estrazione.

Art. 35.

Le cedole delle cartelle hanno scadenza trimestrale o semestrale, e sono pagate il 1° aprile e il 1° ottobre, o, rispettivamente, il 1° aprile, il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio.

Per il pagamento degli interessi occorre la presentazione della cartella, soltanto quando essa sia nominativa.

Le cedole all'atto del pagamento vengono annullate mediante perforazione.

Art. 36.

I numeri delle cartelle tenute in cassa in osservanza dell'articolo 30 della legge e degli articoli 7 ed 8 del presente regolamento, le quali sono escluse dal rimborso, non debbono essere posti nell'urna.

Le disposizioni contenute negli articoli di questo titolo relative al ritiro ed al sorteggio si applicano separatamente a ciascuna delle due specie di cartelle.

TITOLO IV.

Vigilanza Governativa.

Art. 37.

Gli Istituti o le Società che esercitano il credito agrario con emissione di cartelle, sono per questa parte sottoposti alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale la esercita per mezzo di delegati.

I delegati hanno facoltà di prendere visione di tutti i libri e documenti relativi all'azienda del credito agrario.

Art. 38.

Gli Istituti e le Società autorizzati alla emissione di cartelle agrarie, hanno l'obbligo di comunicare al Ministero di agricoltura, industria e commercio le deliberazioni dei Consigli di amministrazione relative alle operazioni di che nel titolo II della legge, il giorno seguente a quello in cui furono prese.

Art. 39.

Alla fine di ogni mese ciascun Istituto o Società deve formare e trasmettere al Ministero, in osservanza dell'articolo 35 della legge, uno specchio del movimento e della situazione delle cartelle agrarie. Da questo specchio, separato per ogni specie di cartelle e conforme al modello da approvarsi con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, debbono risultare il numero e l'ammontare delle cartelle agrarie che dall'Istituto o dalla Società furono create, nei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, per essere tenute permanentemente in cassa; l'ammontare delle operazioni per crediti effettivi acquisiti durante il mese; il numero e l'ammontare delle cartelle prelevate da quelle in cassa e messe in circolazione durante il mese stesso in rappresentanza dei detti nuovi crediti; e l'ammontare dei crediti estinti e delle perdite subite nel mese.

Art. 40.

Gli Istituti o le Società autorizzati alla emissione delle cartelle agrarie debbono inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio:

1° Il bilancio annuale alla chiusura dell'esercizio;

2° La dimostrazione dei mutui con ipoteca in mora e contenziosi alla chiusura dell'esercizio annuale;

3° La dimostrazione dei prestiti con privilegio fatti ai termini del titolo I della legge, non soddisfatti alla scadenza e contenziosi alla chiusura dell'esercizio annuale.

Debbono inoltre trasmettere tutte le altre informazioni e documenti che al Ministero predetto piacerà di chiedere.

Art. 41.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre ad ispezioni periodiche, col mezzo dei suoi delegati, tutti gli Istituti o le Società di credito agrario che hanno facoltà di emettere cartelle agrarie.

Le ispezioni periodiche hanno in modo speciale lo scopo:

1° di verificare l'esistenza di altrettanti crediti ipotecari quanti rappresentano la metà del capitale versato o specialmente assegnato ai termini dell'articolo 30 della legge sul credito agrario, e di accertare l'esatta corrispondenza di questi crediti con l'ammontare delle cartelle da tenere permanentemente in cassa;

2° di verificare l'esattezza delle indicazioni contenute nei quadri e documenti di cui agli articoli 28, 39 e 40 del presente regolamento, allo scopo di constatare che l'ammontare delle cartelle emesse ed ancora in circolazione è eguale a quello dei crediti per qualsivoglia titolo creati e tuttora in essere, e di stabilire la regolarità della gestione dell'Istituto o della Società;

3° di accertare l'annullamento delle cartelle rimborsate in seguito a sorteggio e di quelle ritirate direttamente dall'Istituto o dalla Società

Le ispezioni periodiche debbono essere fatte almeno ogni tre mesi.

Art. 42.

I delegati governativi incaricati di assistere all'imborsamento dei numeri delle cartelle, ai termini dell'articolo 30 del presente regolamento, debbono verificare:

1° l'esattezza delle indicazioni contenute nella tabella prescritta dall'articolo 28 del presente regolamento per accertare l'ammontare delle cartelle da estrarsi a sorte;

2° se furono annullate le cartelle ritirate dalla circolazione perchè estratte a sorte od acquistate dall'Istituto o dalla Società durante il semestre antecedente.

Gli Istituti e le Società hanno l'obbligo di esibire ai delegati governativi tutti i libri e i documenti dai quali possa desumersi la verità delle indicazioni denunciate.

I delegati governativi debbono anche assistere alla distruzione delle cartelle annullate.

Art. 43.

Con decreto Reale viene determinato il contributo annuo di ciascun Istituto o Società che emette cartelle agrarie per le spese di sorveglianza.

Visto d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro delle finanze interim *del tesoro*
A. Magliani
Il Ministro di agricoltura industria e commercio
B. Grimaldi

Il Numero **5432** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale tecnico degli Uffici catastali, per i lavori che eseguisce fuori dell'ordinaria residenza, ha diritto ad una indennità nella misura stabilita dal Regio decreto 14 settembre 1862, N. 840.

Art. 2.

Il detto personale avrà diritto al rimborso delle spese effettive di trasferta, tanto per i viaggi sulle ferrovie e sui

tramway nella misura stabilita dal Regio decreto 25 agosto 1863, N. 1446, secondo gli stipendi ed i gradi, quanto sulle vie ordinarie. È però in facoltà del Ministro delle finanze, sulla proposta del Presidente della Giunta superiore del Catasto, di sostituire al rimborso suddetto una indennità fissa mensile ogni qualvolta le condizioni dei luoghi e la specialità dei lavori da eseguirsi rendessero più conveniente un tale sistema.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCCLIX** *(Serie 3ª, parte supplem.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta fatta dal Prefetto di Alessandria con rapporto del 13 marzo 1888, per lo scioglimento della Congregazione di Carità di Grana, che non è possibile di costituire normalmente prima che sieno fatte scomparire le traccie degli arbitrii commessi dalla precedente amministrazione;

Visto il voto emesso dalla Deputazione provinciale di Alessandria in seduta del 12 aprile 1888;

Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di Carità di Grana (Alessandria) è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un Regio Delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto della provincia coll'incarico di riordinarla nel termine più breve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Regio decreto 18 marzo 1888, col quale il cav. nobile Ettore Miglio fu nominato Presidente della Giunta speciale di sanità di Milano.

Ritenuto che lo stesso signor cav. Miglio per motivi di salute e perchè distratto da altre occupazioni, ha rassegnate le dimissioni dalla detta carica.

Veduto l'articolo 17 della legge 15 gennaio 1885, num. 2892, (Serie 3ª).

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. nobile Ettore Miglio è esonerato dalla carica di Presidente della Giunta speciale di sanità di Milano e sarà sostituito dal Cav. Giuseppe Billi, Presidente di Sezione presso la Corte di Appello.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dall'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avvisi.

Con effetto dal 1° luglio p. v. verranno aperti i seguenti nuovi Uffizi postali di 2ª classe:

Altavilla Vicentina	in provincia di	Vicenza
Belmonte Castello	id.	Caserta
Cadenabbia (Griante)	id.	Como
Cellara	id.	Cosenza
Felitto	id.	Salerno
Motta Santa Lucia	id.	Catanzaro
Ripalda	id.	Campobasso
Rota Fuori	id.	Bergamo
Sant'Angelo di Piove di Sacco	id.	Padova.

Roma addì 13 giugno 1888.

Con effetto dal 1° luglio p. v saranno attivate le collettorie postali di 1ª classe qui sotto indicate, le quali sono autorizzate al servizio delle lettere raccomandate e dei vaglia ordinari e militari nei limiti fissati dal R decreto 4 febbraio 1883 n. 1245 serie 3ª, ed a fare anche da intermediarie fra il pubblico e gli uffizi di posta per le operazioni di risparmio, conformemente all'altro R. decreto del 31 ottobre 1884 n. 2752 serie 3ª:

Castiglione Cosentino	in provincia di	Cosenza
Monticello (Cinigiano)	id.	Grosseto
Porto Ceresio	id.	Como
San Donato di Lecce	id.	Lecce.

Roma, addì 13 giugno 1888.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 % cioè n. 723896 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 20 al nome di Manzo *Maria* fu Francesco, nubile, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Manzo *Rosa* fu Francesco, nubile, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 13 giugno 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

Il R. Provveditore agli studi della provincia di Terra di Lavoro

Vista la lettera del Rettore del Convitto Nazionale di Maddaloni del 14 aprile 1888, n. 45;

Visto l'art. 92 del regolamento per i Convitti Nazionali del 16 aprile 1882;

NOTIFICA

Art. 1. — E' aperto il concorso d'esame per due posti semi-gratuiti nel Convitto Nazionale di Maddaloni.

Art. 2. — Il concorso avrà luogo nel Liceo Giordano Bruno in Maddaloni il giorno 23 luglio prossimo venturo innanzi ad una Commissione che sarà nominata dal Consiglio Scolastico Provinciale.

Per essere ammesso al concorso, il candidato, non più tardi del giorno 30 dell'entrante mese di giugno, dovrà presentare al Rettore del Convitto predetto i seguenti documenti:

a) Una istanza in carta legale scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in quale scuola ed in quale classe abbia fatto gli studi;

b) L'attestazione autentica del Direttore di detta scuola o quella di promozione se il candidato proviene da scuola pubblica;

c) La fede legale di nascita;

d) Un attestazione di moralità rilasciata dal Direttore dell'Istituto donde proviene;

e) Una dichiarazione della Giunta Municipale sulla professione del padre, sul numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'Agente delle Tasse, sul patrimonio dei genitori o del candidato stesso.

Art. 3. — Ogni frode in tali documenti sarà punita con la esclusione dal concorso, o con la perdita del posto, quando già sia stato conferito.

Art. 4. — L'esame di concorso seguirà per doppia prova scritta ed orale.

Art. 5. — La prova scritta pei candidati provenienti dalle scuole elementari consisterà in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica; per gli allievi delle scuole classiche in un componimento italiano e in una versione dal latino secondo gli studii fatti.

Art. 6. — La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente le prove scritte, e si estenderà su tutti gli studi prescritti alle rispettive classi dei concorrenti per l'esame di promozione. Tale prova sarà data pubblicamente e per 15 minuti sopra ogni materia.

Art. 7 — I posti saranno conferiti per ordine di merito ai candidati che otterranno l'approvazione in tutte le parti dell'esame, e complessivamente non meno di sette decimi, preferendo, a merito pari, il più bisognoso e figlio d'impiegato governativo e di chi rese servizi allo Stato.

Caserta, 5 maggio 1888.

Il R. Provveditore agli Studi
N ABATE.

2

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882 n. 619, modificato col R. decreto 11 agosto 1884 n. 2621, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla Cattedra di Fisiologia nella R. Università di Siena.

Le domande, su carta bollata, ed i titoli indicati, in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 15 ottobre 1888.

Le domande che fossero presentate dopo quel termine saranno senz'altro respinte.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterle distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, 8 giugno 1888.

Il Direttore capo
della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

2

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso.

Per la rimonta dei depositi stalloni governativi, il Ministero, sentito il parere del Consiglio Ippico, ha determinato di acquistare nel corrente anno, nell'interno del Regno, cavalli interi dell'età non minore di anni 3, nati cioè nel 1885 e negli anni precedenti, alle seguenti condizioni:

1° Le offerte di vendita, fatte su carta bollata da una lira, devono pervenire al Ministero (Direzione Generale dell'agricoltura) entro il 30 settembre dell'anno corrente, accompagnate dal certificato di nascita del cavallo offerto in vendita, dalla indicazione delle corse a cui avesse preso parte, e dei premi che avesse conseguiti nelle esposizioni o concorsi ippici.

2° La visita dei cavalli stalloni dei quali verrà accettata l'offerta, sarà fatta da apposite Commissioni in giorni da determinarsi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre: a Torino, Alessandria, Brescia, Cremona, Milano, Mantova, Udine, Treviso, Parma, Ferrara, Ravenna, Pisa, Grosseto, Roma, Caserta, Salerno, Foggia, Lecce, Catanzaro, Catania, Palermo, Sassari e Cagliari. Per cui i proprietari di stalloni dovranno dichiarare nelle loro offerte in quale di queste località intendono di presentare i loro cavalli.

3° Eccettuati i cavalli che avessero compiute corse pubbliche date da Società riconosciute, tutti gli altri dovranno, per essere acquistati, sostenere una prova da eseguirsi a sella o al tiro. Questa prova, da compiersi colla maggiore velocità di cui è suscettibile il cavallo in esame, sarà regolata dalla Commissione governativa, e dovrà estendersi pei cavalli da tiro pesante ad una percorrenza non minore di metri 2000 e per gli altri di metri 3000.

4° I cavalli stalloni dei quali sarà pattuito l'acquisto dovranno essere consegnati dai venditori, nel giorno che verrà stabilito dal Ministero, al deposito stalloni più vicino alla loro residenza, ove, prima di eseguirne il pagamento, rimarranno in osservazione per 30 giorni dalla data della consegna, per accertarsi se sono immuni dai seguenti vizi, difetti o malattie redibitorie:

Amaurosi; bolsaggine; corneggio (sibilo, rantolo); ticchio, senza logoramento dei denti; vizi d'animo (il mordere, il calcitrare e l'adombrarsi); mania periodica o rustichezza, o restio; affezioni moccio-farcinose; zoppicature croniche intermittenti; capostorno cronico essenziale; oftalmia interna periodica; coliche ricorrenti; epilessia; vertigine essenziale.

Roma, 15 maggio 1888.

Il Direttore generale dell'agricoltura
MIRAGLIA.

3

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE — DIVISIONE I. — SEZIONE I.

Notificazione per l'apertura di un esame di concorso per la nomina di 15 medici di 2ª classe nel Corpo sanitario militare marittimo.

E' aperto un esame di concorso per la nomina di 15 medici di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, con l'annuo stipendio di lire 2200 oltre lire 200 annue per l'indennità d'arma.

Le nomine saranno fatte a misura che si renderanno vacanti i posti.

Tale esame avrà luogo avanti apposita Commissione presso il Ministero della marina e comincierà il 1. ottobre 1888.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la loro domanda scritta in carta bollata da lire una, non più tardi del 1. settembre, al ministro della marina (Segretariato generale, divisione 1ª).

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in medicina e chirurgia e la patente di libero esercizio per quelle Università ov'è prescritta;

2. Atto di nascita dal quale risulti che gli aspiranti non hanno oltrepassato l'età di anni 30;

3. Certificato dell'esito di leva;

4. Certificato di buona condotta.

5. Certificato di penalità della cancelleria del Tribunale correzionale nella cui giurisdizione gli aspiranti sono nati;

6 Fede di stato libero, o, se gli aspiranti sono ammogliati, i titoli legali comprovanti che essi sono in grado di soddisfare alle prescrizioni della legge relativa al matrimonio degli ufficiali.

È inoltre richiesta l'attitudine fisica al servizio militare marittimo: questa ultima condizione sarà accertata mediante visita sanitaria immediatamente prima dell'esame.

A tale concorso possono essere ammessi i laureati in medicina assegnati alla 2ª o 3ª categoria nel R. esercito, quelli ascritti alla 1ª categoria che si trovano in congedo illimitato, e coloro che ottennero di ritardare il servizio obbligatorio o l'anno di volontariato al 26° anno di età.

L'esame consterà di due prove, una cioè in iscritto e l'altra verbale.

La prova in iscritto consisterà nello svolgimento di un tema di fisiologia, d'igiene, di medicina legale e di terapia. Questo tema sarà estratto a sorte tra quelli compresi nel programma della prima prova e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti nello spazio di 6 ore, sotto la vigilanza continua di due degli esaminatori.

La prova verbale consisterà nello svolgimento di tre tesi per ciascun candidato, intorno alle seguenti materie:

Anatomia;
Patologia interna;
Patologia chirurgica.

Queste tesi una per ciascuna materia, saranno estratte a sorte fra quelle comprese nei relativi programmi.

La durata della prova verbale sarà di 20 minuti per ogni tesi.

Gli esami saranno dati colle norme stabilite dalle istruzioni per l'ammissione e l'avanzamento nel Corpo sanitario della Regia marina in data 14 luglio 1886 e a seconda dei relativi programmi.

Saranno mandati i programmi a chi ne farà richiesta al Ministero, o ad uno dei comandi in capo di dipartimento marittimo a Spezia, Napoli e Venezia.

Ai candidati che otterranno la nomina saranno rimborsate le indennità di viaggio e di soggiorno a Roma, considerandoli come medici di 2ª classe già in servizio.

La nomina al grado di medico di 2ª classe non sarà resa definitiva se non dopo l'esperimento di sei mesi di navigazione.

Roma, 16 aprile 1888.

Il Sotto Segretario di Stato
C. A. RACCHIA.

Temi per l'esame d'ammissione dei medici.

PRIMA PROVA.

ESAME SCRITTO (durata 6 ore).

Fisiologia, igiene, medicina legale, terapia.

1. Struttura, composizione chimica, e proprietà generali delle cellule, dei tessuti, e degli organi animali.

2. Morfologia, ricambio molecolare, riproduzione delle cellule, movimenti, sorgenti della produzione e del consumo di forza degli organismi elementari.

3 Alimenti e bevande dell'uomo, classificazione fisiologica e chimica, valore nutritivo e digeribilità degli alimenti.

4 Struttura ed innervazione degli organi della digestione. Succhi digerenti e loro potere sulla digestione.

5. Meccanismo della introduzione e digestione degli alimenti. Assorbimento dei succhi nutritivi, vie e processi coi quali si compie. Chilopojesi, proprietà e quantità del chilo.

6 Sangue: suoi elementi morfologici e chimici, sua quantità e proprietà.

7. Struttura ed innervazione degli organi della circolazione. Influenze di quest'ultima sui movimenti del cuore e del sistema vasale. Ritmica dell'attività cardiaca ed arteriosa; polso, sue proprietà.

8. Circolazione e movimento del sangue; forza e velocità colle quali si compie. Lavoro meccanico del cuore, pressione del sangue arterioso. Influenza della respirazione e del moto sulla frequenza del polso, sulla pressione sanguigna, e sulla velocità della circolazione.

9. Meccanica e ritmo della respirazione, forze colle quali si effettua; nervi ed organo centrale della respirazione. Cangiamenti che subisce l'aria che si respira. Formazione dell'acido carbonico, ematosi.

10. Circolazione e funzione del fegato.

11. Struttura e funzione del sistema linfatico e delle glandole sanguigne. Linfa. Formazione, trasformazione e fisiologia dei globuli sanguigni.

12. Struttura, circolazione e funzioni dei reni. Secrezioni dell'urina e suoi componenti; formazione ed origine dell'urea e dello acido urico, rapporto tra queste due sostanze; importanza della secrezione urinaria.

13. Termogenesi e temperatura dell'uomo. Rapporto fra il lavoro meccanico e la produzione del calore, e fra questo e la quantità e specie degli alimenti. Influenze del riscaldamento e raffreddamento artificiale del corpo sul grado della temperatura dell'uomo, ed effetti che ne derivano.

14. Scambio materiale dell'organismo. Perdite che soffre il corpo, e materie necessarie per riparare alle medesime; deviazione dell'equilibrio del ricambio. Effetti della fame e dell'alimentazione esclusiva di una sola o di alcune speciali sostanze alimentari sul ricambio della materia del corpo. Sorgenti e deposizione del grasso del corpo.

15. Struttura e proprietà fisico-chimiche del tessuto nervoso e muscolare, manifestazione e fenomeni dell'attività dei nervi e dei muscoli, lavoro e teoria della forza dei medesimi.

16. Funzione dei nervi cerebrali, complessività della medesima. Relazione fra gli stimoli, le sensazioni e l'idea.

17. Funzione dei nervi spinali e del sistema nervoso ganglionare. Nervi vasomatorii. Fenomeni riflessi.

18. Struttura e funzioni della midolla spinale, e del bulbo rachidiano.

19. Struttura e funzione dell'encefalo (cervello, cervelletto, protuberanza); centri della sensibilità, motilità, e della psiche; localizzazioni cerebrali.

20. Senso della vista; sistema diottrico e catottrico dell'occhio accomodazione; apparato sensitivo; sensazione dei colori, della luce e delle distanze, angolo visuale; campo ottico.

21. Senso del gusto e dell'odorato. Senso del tatto, sensibilità generale e sue modalità.

22. Movimenti coordinati. Locomozione e Stazione. Voce e parola.

23. Aria libera ed aria rinchiusa. Composizione normale e leggi che presiedono al suo equilibrio. Sostanze che possono renderla nociva. Quantità necessaria per la respirazione di un individuo ed alterazioni che subisce negli spazii rinchiusi ed abitati; modo di rinnovarla, effetti dell'aria viziata sulla economia animale.

24. Climi e stagioni. Effetti del caldo, del freddo, dei rapidi sbalzi di temperatura e dell'umidità sull'economia umana; mezzi e precetti per resistere contro tali agenti, e per acclimatarsi nei paesi caldi e freddi.

25. Acqua potabile, qualità e composizione, sostanze che possono renderla nociva e loro effetti; norme per farne un'analisi empirica, mezzi per depurare e rendere meno nocive le acque inquinate. Conservazione dell'acqua, e modo di rendere potabile l'acqua distillata. Effetti dell'uso smodato o insufficiente dell'acqua.

26. Condizioni edilizie e requisiti degli ospedali, cause d'insalubrità dei medesimi, mezzi per correggerle, regole igieniche generali nel governo degli ospedali.

27. Endemie, epidemie e contagi. Sorgenti e modo di propagazione, misure igieniche e profilattiche generali contro le stesse. Disinfettanti e disinfezioni.

28. Epilessia, convulsioni epilettiformi. Nosografia, etiologia, e note diagnostiche per distinguerle dalle simulate.

29. Stati morbosi che rivestono le parvenze della morte. Segni della morte apparente e della morte vera: cautele da usarsi nell'accertamento dei decessi. Soccorso agli asfissiati in genere, ed in ispecie agli annegati.

30. Avvelenamento, sintomi, morbi che possono imitare l'avvelenamento, soccorsi comuni ad ogni specie di avvelenamento. Classificazione dei veleni. Antidoti generali e speciali di alcuni gruppi, o

di singole sostanze velenose. Procedimento medico-legale nelle autopsie per sospetto di avvelenamento.

31. Alcalini. Azione fisiologica e terapeutica generale. Preparati di sodio, potassio e litio più adoperati; indicazioni speciali, incompatibilità, dose e modi di amministrarli.

32. Emetici ed espettoranti. Azione biologica, indicazione terapeutica e controindicazione in genere. Tartaro stibiato. Kermes minerale. Apomorfina. Ipecacuana. Indicazione speciale, dose e forma ricettaria. Avvelenamento e mezzi per combatterlo.

33. Purganti, Azione fisiologica comune. Indicazione terapeutica in genere, ed in ispecie dell'olio di ricino. Rabarbaro. Senna. Aloe. Scamonea. Crotontiglio. Dose e preparazioni farmaceutiche usate.

34. Diuretici e sudoriferi. Effetti fisiologici ed indicazione terapeutica comune. Tiglio. Sarsaparilla. Condurango. Jaborandi. Acetato d'ammoniaca. Nitrato di soda e di potassa. Forma ricettaria e dose.

35. Eccitanti. Azione fisio-terapeutica comune. Indicazioni proprie degli alcoolici, caffè, muschio, canfora, valeriana, noce vomica, segala cornuta. Dose e forma per somministrarli, avvelenamenti alcoolici e trattamento dei medesimi.

36. Anestetici ed ipnotici. Azione biologica ed uso terapeutico in genere. Etere solforico. Cloroformio. Nitrito d'amile, coca, cloralio, paraldeide. Dose e modo di apprestarli. Avvelenamenti e mezzi per combatterli.

37. Astringenti e balsamici. Azione fisiologica e terapeutica comune. Indicazione speciale del tannino. Allume. Balsamo copaive. Benzoe. Olio di trementina. Catrame. Forma ricettaria e dose.

38. Antelmintici. Felce maschio. Melagrano. Panna. Cusso. Semesantonico. Azione fisiologica ed indicazione terapeutica. Dose e forma dei preparati più usati.

39. Narcotici. Azione fisio-terapeutica generale. Oppio, belladonna e loro preparati, indicazioni speciali. Dose e forma per somministrarli, avvelenamenti ed antidoti.

40. Digitale. Aconito napello. Colchico. Elleboro. Curaro. Acido prussico. Azione fisiologica. Indicazione terapeutica. Forma e dose di ciascuno. Avvelenamenti e mezzi per combatterli.

41. Tonici amari. Azione fisio-terapeutica comune. Indicazioni speciali del quassio, Colombo. China e suoi alcaloidi. Forma e dose medicinale dei differenti preparati.

42. Ferro. Azione biologica. Indicazione terapeutica generale e speciale dei preparati più classici. Dose e modo di amministrarli. Cura ricostituente.

43. Mercurio e suoi preparati. Azione biologica e terapeutica. Indicazione dei preparati più comunemente usati. Forma e dose. Avvelenamento e modo di curarlo.

44. Iodo, bromo, fosforo, cloro, e loro composti. Azione fisiologica ed indicazione terapeutica comune e singolare. Dose e forma per amministrarli. Avvelenamento ed antidoti.

45. Piombo, bismuto, zinco, argento. Arsenico. Indicazione terapeutica dei preparati più in uso. Dose, forma, avvelenamenti ed antidoti.

46. Idroterapia. Azione biologica e terapeutica. Indicazioni e controindicazioni. Modi e regole per eseguirla.

47. Sostanze più utili per la clinica a ricercarsi nelle urine; reattivi e mezzi per scoprirle, significato e valore per la diagnosi e prognosi delle malattie.

48. Ricerche microscopiche più interessanti alla clinica, per la diagnosi delle malattie in genere, ad in ispecie di quelle polmonari e cutanee.

SECONDA PROVA

PRIMO ESAME VERBALE (durata 20 minuti)

Anatomia.

1. Ossa del cranio e della faccia. Teschio in generale.
2. — della colonna vertebrale, del torace e del bacino.
3. Struttura e composizione delle ossa, loro unione ed articolazione in genere.
4. Muscoli della faccia e delle regioni anteriori e laterali del collo.
5. Muscoli del petto e dell'addome.
6. — del dorso e del bacino.
7. Scapola ed omero, muscoli della spalla e del braccio.
8. Ossa e muscoli dell'avambraccio.
9. Femore e muscoli della coscia.
10. Ossa e muscoli della gamba.
11. Struttura dei muscoli e dei tendini. Aponervosi principali in genere.
12. Laringe, bronchi, polmoni e pleure.
13. Lingua, faringe, esofago e stomaco.
14. Intestino e peritoneo.
15. Fegato, milza e pancreas.
16. Rognoni, vessica urinaria, organi genitali maschili.
17. Cuore, pericardio, aorta e sue principali divisioni.
18. Carotide e sue ramificazioni terminali.
19. Arteria ascellare e sue diramazioni terminali.
20. Arteria iliaca e sue diramazioni terminali.
21. Radici che formano la vena cava superiore, la inferiore e la vena porta.
22. Cervello e suoi involucri.
23. 5° e 6° paio di nervi cerebrali.
24. Pneumagastrico e gran simpatico.
25. Midolla spinale, suoi involucri e nervi che ne derivano.
26. Occhio, sua struttura, innervazione o circolazione.

SECONDO ESAME VERBALE (durata 20 minuti).

Patologia interna.

1. Febbre in genere e sua teoria.
2. Infiammazione e sua teoria.
3. Febbre tifoidea.
4. Morbillo scarlattina.
5. Vaiuolo
6. Laringite e bronchite.
7. Iperemia polmonare, broncorragia, pneumorragia.
8. Polmonite.
9. Tubercolosi miliare acuta.
10. Pleurite. Idro-pneumatorace. Empiema.
11. Pericardite; endo-miocardite. Idropericardio.
12. Vizii organici di cuore.
13. Cardiapalma nervoso, stenocardia.
14. Catarro gastrico acuto e cronico.
15. Catarro intestinale acuto e cronico.
16. Gastralgia. Atonia dello stomaco. Dispepsia.
17. Enteralgia, enterorragia.
18. Emlintiasi intestinale.
19. Peritonite, tabe mesenterica.
20. Congestione del fegato. Epatite parenchimatosa.
21. Itterizia, colica epatica.
22. Pielite, idronefrosi ed ematuria.
23. Iperemia ed emorragia cerebrale.
24. Mielite. Atassia locomotrice. Paralisi progressiva.
25. Prosopalgia, tic convulsivo, ischialgia.
26. Reumatismo articolare acuto.

TERZO ESAME VERBALE (durata 20 minuti).

Patologia chirurgica.

1. Contusioni.
2. Ferite da punta e da taglio.
3. Emorragia ed emostasia.
4. Ferite d'armi da fuoco.
5. Ferite del capo e del collo.
6. — del petto.
7. — dell'addome.
8. Fratture della clavicola e delle costole.
9. — delle ossa dell'avambraccio.
10. — del femore.
11. Lussazione dell'omero.
12. — del gomito.
13. — della mano.
14. — del piede.
15. Scottatura e congelazione.
16. Flemmone ed ascesso caldo.
17. Adenite, ascesso linfatico.
18. Carbonchio, pustola maligna.
19. Congiuntivite, Cheratite.
20. Epistassi, ozena, polipi del naso.
21. Otite, otorrea, corpi estranei nell'orecchio.
22. Parulide, periodontite, stomatite, odontalgia.
23. Epitelioma della faccia e della lingua.
24. Ernia inguinale.
25. Idrocele, cirso-varicocele, ematocele.
26. Ulceri veneree e sifilitiche. Bubone.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 28 gennaio 1882 n. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884 n. 2621 ed 8 maggio 1887 n. 4187 è aperto il concorso per professore ordinario alla Cattedra di Patologia generale nella R. Università di Cagliari.

Le domande su carta bollata ed i titoli indicati in apposito elenco dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 20 ottobre 1888.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 9 giugno 1888.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

1

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 13 Giugno 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 3.

SOLIDATI-TIBURZI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri che è approvato.

Concedesi un congedo al senatore Di Bagno.

Discussione del progetto di legge: Stati di previsione: della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto; dell'entrata e della spesa dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1. luglio 1888 al 30 giugno 1889 (N. 89).

MALUSARDI, segretario, legge il progetto.

PRESIDENTE apre la discussione.

CAVALLINI osserva come il relatore, onor. Lampertico, siasi nella sua relazione principalmente fermato ad esaminare l'argomento che si riferisce all'applicazione agli impiegati dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia del decimo stabilito a favore della generalità degli altri impiegati dello Stato, i quali durante un sessennio non abbiano avuto alcun avanzamento di grado.

L'onor. Lampertico non ha creduto di risolvere la questione, se il mezzo migliore per questa applicazione fosse quello della semplice iscrizione del fondo necessario in bilancio. Nè l'oratore la risolverà. Però riconosce la convenienza della deliberazione adottata dal guardasigilli, avuto massimamente riguardo ai troppo tenui stipendi dei nostri magistrati.

Si associa al voto espresso dalla Commissione di finanza per incoraggiare il ministro a proseguire sulla via delle riforme e dell'ordinamento giudiziario.

Accenna al troppo soverchio numero delle preture e dei tribunali; alla necessità di meglio ordinare l'istituto del gratuito patrocinio ed alla incomportabile gravezza delle spese giudiziarie.

Discorrendo dello stato di previsione per l'amministrazione del Fondo del Culto, considera specialmente il fatto della ulteriore continua diminuzione di entrata di detto fondo per conseguenza della diminuzione di patrimonio. Raccomanda la sollecita completa applicazione delle disposizioni di legge per l'aumento delle congrue parrocchiali. Da ultimo parla della convenienza di agevolare una più equa ripartizione delle rendite ecclesiastiche, specialmente fra vescovi.

GRIFFINI rivolge al ministro di grazia e giustizia le seguenti raccomandazioni:

La prima corrispondente a quella rivolta dal senatore Cavallini ed è relativa alla soppressione di preture e tribunali che risultano assolutamente inutili e dannosi

In ordine al gratuito patrocinio, crede che sia opportuno diminuire i rigori delle Commissioni che concedono il beneficio del gratuito patrocinio.

Constata che forse per la gravezza della legge del bollo le cause sono state diminuite in modo considerevole.

Accenna al progetto di istituire i tribunali di probiviri che fu respinto dal Consiglio superiore di agricoltura, e dice che le ragioni per la quale si era pensato a questo progetto di legge è stato il concetto di fare un risparmio sulla carta da bollo.

Crede necessario che il guardasigilli si occupi di queste gravi materie anche per porre riparo all'inconveniente di vedere così notevolmente diminuito il numero dei giudizi.

LAMPERTICO, relatore, dimostra come l'essersi conglobata nel bilancio la proposta di spesa per l'applicazione del sessenni a favore dei magistrati, doveva suscitare dei dubbi nell'animo dei membri della Commissione di finanza. Altri dubbi dovevano per questa parte sorgere nell'animo dei commissari, nel considerare quella disposizione statutaria la quale espressamente dispone che riguardo alla organizzazione giudiziaria non possono introdursi novità se non per legge.

Questi dubbi furono dalla Commissione permanente di finanza risoluti per considerazioni economiche e costituzionali

Li risolvette anche per la considerazione che, approvandosi oggi la proposta ministeriale, sarà poi più agevole risolvere la questione maggiore dell'ordinamento giudiziario e della riforma degli stipendi.

Confida che il ministro studierà maturamente la questione dei diritti di graduazione, tenendo il dovuto conto di quanto rapporto a questa questione fu studiato in talune relazioni della Commissione permanente di finanza, alle quali relazioni certamente compete la priorità. Accenna al gratuito patrocinio. Riconosce che alcune economie sono possibili nell'Amministrazione della giustizia. Però la Commissione ritiene che tali economie, meno che su ogni altro ramo, debbano portarsi sullo stipendio dei magistrati. La Commissione non credette di andare più oltre e non credette di proporre speciali ordini del giorno, sebbene siasi convenuto di riconoscere la bontà e l'opportunità della deliberazione approvata dalla Camera dei deputati perchè il guardasigilli faccia formale proposta relativamente alla semplificazione nell'ordinamento giudiziario, alla riduzione delle sedi giudiziarie.

L'oratore pienamente appoggia ed approva quel voto ed assicura il ministro che, ove egli abbia la risolutezza di presentare quel progetto, non potrà mancargli per esso l'adesione del Parlamento contro la lega di interessi particolari che al sentimento ed ai grandi criteri della patria, della nazione, dello Stato, tende a sostituire una coalizione di particolari interessi e di fare che questa prevalga sul pubblico vantaggio. Il quale processo in certe proporzioni sembra svolgersi in quasi tutti gli Stati costituzionali. Dopo risposto brevemente alle osservazioni fatte dal senatore Cavallini in ordine al Fondo del Culto, conchiude confortando il ministro ad adoperarsi perchè le deliberazioni sancite riguardo all'aumento delle congrue parrocchiali ricevano piena applicazione e affinchè le somme state votate per questo oggetto ottengano la loro effettiva destinazione.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, crede che le spiegazioni date dal relatore della Commissione permanente di finanza lo dispensino da un lungo discorso.

Dice che l'estensione del sessennio alla magistratura è stata fatta in omaggio anche alle raccomandazioni avute l'anno scorso alla Camera e al Senato.

Dimostra la costituzionalità di questo provvedimento, accennando che, mentre negli altri Ministeri si era seguito il sistema di emanare decreti Reali prima di ottenere dal Parlamento l'autorizzazione della spesa, in questa circostanza il ministro ha voluto essere ancor più riguardoso delle prerogative parlamentari, portando anzitutto la questione al Parlamento.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 13 giugno 1888

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10.10.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di lunedì scorso, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per pensioni ed operai borghesi dipedenti dal Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Si procederà alla discussione degli articoli.

PLEBANO censura, considerandolo come un pericoloso precedente il primo articolo; giacchè esso abbandona il fondamento razionale di ogni sistema di pensione, vale a dire il concetto della previdenza, per sostituirvi un concetto umanitario, ma non giuridico nè economico, quello che il Governo debba provvedere alle pensioni dei suoi operai senza che questi lascino nessuna ritenuta.

BENEDINI risponde che con questo disegno di legge non si costituisce un fatto nuovo, ma si consacra un diritto già riconosciuto; e che si tratta di provvedere ad una specie di operai che non raggiungono mai il numero di anni sufficiente al conseguimento della pensione col sistema della ritenuta.

SAPORITO parla lungamente dell'articolo primo, fa rilevare l'enormità dell'abbassamento del limite d'età, esamina le conseguenze finanziarie della legge che si discute, e affermando che essa porterà un maggiore carico al bilancio di almeno mezzo milione invece che di 12,000 lire come affermano il ministro e la Commissione, (Interruzioni) e quindi invita la Camera a ben ponderare prima di dare il suo voto ad una legge di questa natura, che gli pare assicuri troppi vantaggi agli operai degli stabilimenti governativi in confronto degli altri. (Rumori).

Invita il relatore della Commissione a smentire i risultati dei suoi calcoli.

Voci. Ai voti! ai voti!

BERTOLE'-VIALE, ministro della guerra, non risponderà all' onorevole Saporito per timore che faccia un terzo discorso, e perchè egli ha spostato la questione. Solamente fa notare alla Camera che gli operai ai quali questa legge provvede, hanno diritto alla pensione fino dal 1865; e che questa legge non è altro che un lavoro di coordinamento, nè deve spaventare la Camera per le sue conseguenze finanziarie. Prega quindi la Camera di votarla. (Bene).

Voci. La chiusura! .

(Messa ai voti è approvata; sono pure approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6).

LUZI all'articolo 7 raccomanda al ministro di tener conto della condizione dei disegnatori addetti agli stabilimenti militari, e di assimilarli almeno, nella liquidazione della pensione, ai capi operai o ai capi lavoranti.

NAPODANO si unisce alle raccomandazioni dell'onorevole Luzi, però vorrebbe che dei disegnatori non si occupasse la presente legge, salvo a provvedere con altra legge.

BERTOLE' VIALE, ministro della guerra, se accettasse l'ultima raccomandazione dell'onorevole Napodano farebbe danno ai disegnatori; è molto meglio provvedere subito che lasciare la cosa in sospeso.

All'onorevole Luzi risponde che tra i disegnatori vi sono parecchie classi, sicchè a molti inconvenienti in tal modo si ripara.

LUZI. Egli intendeva dire che i disegnatori fossero riguardati siccome di un grado superiore agli altri operai.

(Approvasi l'articolo 7 e l'annessa tabella; approvansi pure gli articoli 8 e 9).

DELLA ROCCA, sull'articolo 10 fa osservare la convenienza della proposta del ministro che fissava a 5 anni di meno che per gli altri operai il limite di età per quelli addetti ai polverifici militari.

MAFFI, relatore, fa osservare all'onorevole Della Rocca che la Commissione non ha stimato opportuno modificare il disegno di legge concordato relativo agli impiegati dei polverifici militari, in vista degli speciali vantaggi dei quali essi godono.

(Sono approvati gli articoli dal 10 al 21).

PRESIDENTE legge il seguente ordine del giorno della Commissione formulato in cambio dell'articolo 20 del disegno primitivo della Commissione:

« La Camera, approvando il disegno di legge per le pensioni degli operai dipendenti dal Ministero della guerra, invita il Governo a provvedere all'assicurazione contro gli infortuni del lavoro pei garzoni non aventi ancora il 18. anno di età, addetti agli stabilimenti di cui all' articolo 1. dello stesso disegno di legge, e passa all' ordine del giorno »

MAFFI, relatore, spiega le ragioni per le quali le disposizioni dell'ordine del giorno non sono estese ad altre categorie di operai oltre i garzoni al disotto di diciotto anni addetti a certi stabilimenti.

(È approvato quest'ordine del giorno).

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, propone che nell'articolo 20 invece di fissare la data del 1° luglio si fissi quella del 1. agosto.

PRESIDENTE osserva che, trattandosi di una questione di riordinamento, la proposta dell'onorevole ministro della guerra è sempre opportuna.

(La proposta è approvata).

PRESIDENTE. Nella seduta pomeridiana si voterà a scrutinio segreto il disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione del testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1885. Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo Reali equipaggi.

MALDINI fa alcune osservazioni sulla mancanza di personale, e sull'espediente al quale si ricorre, di ammettere nei Reali equipaggi una parte del contingente di terra; ma non intende perchè si escludano i gondolieri dalla facoltà di optare tra il servizio nell'armata, e quello nell'esercito.

BRIN, ministro della marineria, dà spiegazioni sulle vere condizioni del corpo Reali equipaggi e dimostra la necessità di provvedervi con questi disegni di legge.

Risponde alle osservazioni dell'onorevole Maldini e fa notare che non sono esclusi tutti i gondolieri ma solo quelli addetti al servizio dei privati, o dei traghetti della laguna. Questa esclusione ha del resto una piccola importanza.

MALDINI, spiega le sue raccomandazioni e le rivolge per quanto lo riguarda al ministro della guerra.

BERTOLE'-VIALE, ministro della guerra, fa notare che di alcuni gondolieri ha assoluto bisogno l'esercito per il servizio della piazza di Venezia.

PRESIDENTE, riservata ogni discussione sul secondo disegno di legge, crede che ora si debba procedere all'esame degli articoli del disegno di modificazione del testo unico della legge sulla leva di mare.

(È così stabilito).

(Approvansi gli articoli 1, 2 e 3).

La seduta termina alle 12,15.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana.

DE SETA, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero della marineria.

PALIZZOLO parla per fatto personale.

Nota come l'onorevole Cavalletto lo redarguisse quasi, alla fine del

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 13 giugno 1888

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10.10.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di lunedì scorso, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per pensioni ed operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Si procederà alla discussione degli articoli.

PLEBANO censura, considerandolo come un pericoloso precedente il primo articolo; giacchè esso abbandona il fondamento razionale di ogni sistema di pensione, vale a dire il concetto della previdenza, per sostituirvi un concetto umanitario, ma non giuridico nè economico, quello che il Governo debba provvedere alle pensioni dei suoi operai senza che questi lascino nessuna ritenuta.

BENEDINI risponde che con questo disegno di legge non si costituisce un fatto nuovo, ma si consacra un diritto già riconosciuto; e che si tratta di provvedere ad una specie di operai che non raggiungono mai il numero di anni sufficiente al conseguimento della pensione col sistema della ritenuta.

SAPORITO parla lungamente dell'articolo primo, fa rilevare l'enormità dell'abbassamento del limite d'età, esamina le conseguenze finanziarie della legge che si discute, e affermando che essa porterà un maggiore carico al bilancio di almeno mezzo milione invece che di 12,000 lire come affermano il ministro e la Commissione, (Interruzioni) e quindi invita la Camera a ben ponderare prima di dare il suo voto ad una legge di questa natura, che gli pare assicuri troppi vantaggi agli operai degli stabilimenti governativi in confronto degli altri. (Rumori).

Invita il relatore della Commissione a smentire i risultati dei suoi calcoli.

Voci. Ai voti! ai voti!

BERTOLE'-VIALE, ministro della guerra, non risponderà all'onorevole Saporito per timore che faccia un terzo discorso, e perchè egli ha spostato la questione. Solamente fa notare alla Camera che gli operai ai quali questa legge provvede, hanno diritto alla pensione fino dal 1865; e che questa legge non è altro che un lavoro di coordinamento, nè deve spaventare la Camera per le sue conseguenze finanziarie. Prega quindi la Camera di votarla. (Bene).

Voci. La chiusura! .

(Messa ai voti è approvata; sono pure approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6).

LUZI all'articolo 7 raccomanda al ministro di tener conto della condizione dei disegnatori addetti agli stabilimenti militari, e di assimilarli almeno, nella liquidazione della pensione, ai capi operai o ai capi lavoranti.

NAPODANO si unisce alle raccomandazioni dell'onorevole Luzi, però vorrebbe che dei disegnatori non si occupasse la presente legge, salvo a provvedere con altra legge.

BERTOLE' VIALE, ministro della guerra, se accettasse l'ultima raccomandazione dell'onorevole Napodano farebbe danno ai disegnatori; è molto meglio provvedere subito che lasciare la cosa in sospeso.

All'onorevole Luzi risponde che tra i disegnatori vi sono parecchie classi, sicchè a molti inconvenienti in tal modo si ripara.

LUZI. Egli intendeva dire che i disegnatori fossero riguardati siccome di un grado superiore agli altri operai.

(Approvasi l'articolo 7 e l'annessa tabella; approvansi pure gli articoli 8 e 9).

DELLA ROCCA, sull'articolo 10 fa osservare la convenienza della proposta del ministro che fissava a 5 anni di meno che per gli altri operai il limite di età per quelli addetti ai polverifici militari.

MAFFI, relatore, fa osservare all'onorevole Della Rocca che la Commissione non ha stimato opportuno modificare il disegno di legge concordato relativo agli impiegati dei polverifici militari, in vista degli speciali vantaggi dei quali essi godono.

(Sono approvati gli articoli dal 10 al 21).

PRESIDENTE legge il seguente ordine del giorno della Commissione formulato in cambio dell'articolo 20 del disegno primitivo della Commissione:

« La Camera, approvando il disegno di legge per le pensioni degli operai dipendenti dal Ministero della guerra, invita il Governo a provvedere all'assicurazione contro gli infortuni del lavoro pei garzoni non aventi ancora il 18. anno di età, addetti agli stabilimenti di cui all'articolo 1. dello stesso disegno di legge, e passa all'ordine del giorno. »

MAFFI, relatore, spiega le ragioni per le quali le disposizioni del l'ordine del giorno non sono estese ad altre categorie di operai oltre i garzoni al disotto di diciotto anni addetti a certi stabilimenti.

(È approvato quest'ordine del giorno).

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, propone che nell'articolo 20 invece di fissare la data del 1° luglio si fissi quella del 1. agosto.

PRESIDENTE osserva che, trattandosi di una questione di riordinamento, la proposta dell'onorevole ministro della guerra è sempre opportuna.

(La proposta è approvata).

PRESIDENTE. Nella seduta pomeridiana si voterà a scrutinio segreto il disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione del testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1885. Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo Reali equipaggi.

MALDINI fa alcune osservazioni sulla mancanza di personale, e sull'espediente al quale si ricorre, di ammettere nei Reali equipaggi una parte del contingente di terra; ma non intende perchè si escludano i gondolieri dalla facoltà di optare tra il servizio nell'armata, e quello nell'esercito.

BRIN, ministro della marineria, dà spiegazioni sulle vere condizioni del corpo Reali equipaggi e dimostra la necessità di provvedervi con questi disegni di legge.

Risponde alle osservazioni dell'onorevole Maldini e fa notare che non sono esclusi tutti i gondolieri ma solo quelli addetti al servizio dei privati, o dei traghetti della laguna. Questa esclusione ha del resto una piccola importanza.

MALDINI, spiega le sue raccomandazioni e le rivolge per quanto lo riguarda al ministro della guerra.

BERTOLE'-VIALE, ministro della guerra, fa notare che di alcuni gondolieri ha assoluto bisogno l'esercito per il servizio della piazza di Venezia.

PRESIDENTE, riservata ogni discussione sul secondo disegno di legge, crede che ora si debba procedere all'esame degli articoli del disegno di modificazione del testo unico della legge sulla leva di mare.

(È così stabilito).

(Approvansi gli articoli 1, 2 e 3).

La seduta termina alle 12,15.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana.

DE SETA, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero de la marineria.

PALIZZOLO parla per fatto personale.

Nota come l'onorevole Cavalletto lo redarguisse quasi, alla fine del

suo discorso, come per mancanza di patriottismo; ma l'oratore ricorda le parole sue che furono di sincera lode al nobilissimo corpo degli ufficiali della nostra armata.

Egli dovette solo esporre gli argomenti, per i quali credeva doversi modificare la legge, in quanto riguarda il collocamento a riposo. Di più non intese mai di proporre spese di milioni a proposito della riserva navale, ma di far tesoro dell'imminente riordinamento dei servizi postali marittimi col quale si potrà provvedere non solo al materiale, ma altresì al personale della riserva navale. Spiega infine il suo concetto quanto ai cannoni di grosso calibro, consigliando di poterli cedere.

BRIN, ministro della marineria, risponde che non intese mai di porre in contradizione con sè stesso l'onorevole Palizzolo, e che soltanto volle ribattere quella che gli era parsa censura verso la ufficialità dell'armata, che merita tutta la fiducia del paese.

TOSCANELLI, parlando per fatto personale, dichiara avere avute alcune informazioni dall'onorevole Racchia, sotto-segretario di Stato, che cercò dissuaderlo dal parlarne alla Camera.

ELIA deplora il decadimento della marina mercantile, il quale non può fare a meno di portare anche quello della marina militare. Si è avuto diminuzione nel numero del naviglio compensata appena da un aumento di tonnellaggio; ma la perdita più dolorosa è quella di un numero considerevole di marinai.

Vorrebbe quindi che fosse modificata, migliorandola, la legge sulla marineria mercantile, anche a costo di qualche lieve sacrifizio. Da questo si riprometterebbe l'oratore quei vantaggi e più, che si crede si potrebbero ottenere con la legge di concorso della leva di terra al corpo dei Reali equipaggi.

Vorrebbe altresì che si assegnassero premii per le nuove navi mercantili, che vengano costruite in modo da poter essere adoperate per trasporto; essendo indispensabile prepararsi una sufficiente riserva navale.

Non dubita che il ministro della marineria seconderà i divisamenti espressi dal suo collega della guerra nella sua risposta all'interpellanza dell'onorevole Nicotera, per assicurare la difesa delle nostre coste, contro le quali convergono le minacce di una flotta di gran lunga più numerosa della nostra.

Lo eccita quindi ad accelerare la costruzione delle sei nuove navi che sono in cantiere, a sostituire sollecitamente le cinque navi che non possono più rimanere nella prima classe, ad aumentare il numero degli incrociatori (giacchè ai sessanta della Francia ne possiamo contrapporre soltanto cinque) e delle torpediniere.

Raccomanda poi al ministro di provvedere il numero necessario del personale e di non trascurare le esercitazioni indispensabili a dare agli ufficiali la conoscenza perfetta degl'istrumenti dei quali dovranno usare. Ripresenta quindi la proposta fatta altra volta perchè si provveda ad ogni necessità della difesa per mezzo di un prestito che non aggravi i bilanci presenti se non in misura sopportabile.

BRANCA deplora che, con l'intendimento di rafforzare il materiale, si deprima il morale dell'esercito e dell'armata; non bisogna infondere nel paese la paura della guerra nè in chi deve difenderlo quella delle forze superiori alle quali possano trovarsi di fronte. (Bene!)

Ripete quello che fu sostenuto altra volta, che gli armamenti devono essere proporzionati alle forze del paese; nè crede che si possano superare gli enormi aumenti introdotti nei bilanci della guerra e della marina

Che se i milioni spesi non avessero dato il frutto che si aveva diritto di attendere, non si potrebbero imporre ai contribuenti nuovi sacrificii senza togliere le cagioni della mala amministrazione.

D'altra parte crede che sia esagerata la valutazione delle forze estere e che nel confronto non si tenga conto di tutti gli elementi che queste forze indeboliscono od assottigliano.

L'oratore esamina le cifre dei bilanci germanici e austriaco, non sapendo persuadersi che in Italia, con popolazione e territorio minori, si debba spendere di più per i servizi della guerra e della marina.

E l'oratore tanto più deplora queste spese soverchie, per quanto più insistenti e gravi si fanno i dubbii intorno al risultato militare che si è ottenuto, senza contare il dissesto portato in tutta quanta l'economia del paese; dal che consegue una situazione politica che credo irta di pericoli. (Vive approvazioni).

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, non comprende perchè l'onorevole Branca non abbia trattato il suo argomento in occasione del bilancio della guerra; e in ogni modo, gli osserva che non si può fare un confronto fra le spese del 1860 e quelle di oggi, essendo immensamente mutate le condizioni generali d'Europa, e la situazione dell'Italia.

L'onorevole ministro nega che, fra il bilancio dell'anno scorso e quello di quest'anno, ci sia l'aumento asserito dall'onorevole Branca, ed espone le cifre relative. Egualmente contesta l'esattezza delle cifre dell'onorevole Branca relative ai bilanci della guerra della Germania e dell'Austria, affermando che egli rimase molto al disotto del vero.

D'altronde le spese militari non si fanno per divertimento; nè il Governo potrebbe trascurare i progressi che ogni giorno avvengono in questo o quel paese nei mezzi di distruzione, nè rimanere disarmato mentre tutte le altre nazioni si preparano febbrilmente alla eventualità di una guerra. (Bene! — Commenti).

BRIN, ministro della marineria, risponde all'onorevole Branca, non negando l'aumento delle spese per la flotta, ma ricordandogli che questa ha dovuto essere ricostruita interamente dopo il 1876, e in proporzione tale da bastare alla difesa di un littorale così esteso e debole come quello dell'Italia. Quindi il nostro bilancio della marineria non è soverchio, e non rappresenta che spese interamente necessarie. Poichè se Ferragut, che andava a battersi, poteva dire: « cuore di ferro dietro murate di legno » il Parlamento deve assicurare ai difensori del paese i mezzi più adatti e più validi. (Vive approvazioni).

BRANCA parla per fatto personale, insistendo nelle cifre dianzi addotte, e nel lamentare che, quanto all'aumento portato al bilancio, questo gli spiace poichè ode precisamente gli stessi lamenti di prima.

All'onorevole Brin dice che un ministro deve sapere farsi obbedire dai suoi dipendenti, anche senza le circolari come quelle che ha letto ieri.

BERTOLÈ VIALE, ministro della guerra, ripete che l'onorevole Branca non ha citato cifre esatte, e non ha tenuto conto di tutti gli elementi per apprezzare la questione.

VALLE si crede in debito di parlare in questo bilancio, appartenendo a una provincia che ha una grande estensione di coste, e che dovrà forse avere col tempo un porto militare di primo ordine.

Approva le spese proposte dapoichè l'Italia deve ripetere dal mare la sua fortuna avvenire, e deve, con una flotta poderosa, poter difendere efficacemente il suo litorale.

Egli si compiace dei risultati che si sono ottenuti, sia quanto al materiale, sia quanto ai marinai ed ufficiali, tanto che la stampa germanica, l'estate scorsa, ebbe a chiamare la nostra la prima flotta del mondo.

Si riafferma contrario alle torpediniere, ma allo stato delle cose ammette che si continui a costruirne; e fa plauso all'idea dell'onorevole Palizzolo di non trascurare, per le grandi navi che sono certamente ammirevoli, i rapidi incrociatori.

Raccomanda al ministro di provvedere alla riserva navale, sia perseverando nel concetto di creare alcuni posti gratuiti nell'Accademia navale, sia chiamando in servizio i capitani di marina mercantile.

Parla del personale, invitando il Governo ad occuparsi del deficiente numero di marinari; e chiede siano aumentati i depositi di carbone, e che uno se ne instituisca a Porto S. Stefano che è il solo rifugio sicuro che si trovi da Spezia a Gaeta. Approva il criterio di costruire in paese il materiale occorrente alle navi da guerra, e conclude dichiarandosi fiducioso nel loro valore e nella loro potenza. (Bene!)

TURI nota che, senza ragione, siamo passati da un soverchio ottimismo nel valore delle nostre grandi navi, a un pessimismo ingiustificato. La nostra flotta non è perfetta, ma è certamente validissima; e ammira il genio di chi seppe dare al nostro paese il vanto di aver costruito le più potenti navi del mondo. E se una volta potè manifestare dei dubbi in proposito, l'esperienza gli ha dimostrato che ebbe torto; del che si compiace. (Bravo!)

Per l'avvenire, vorrebbe si costruissero navi molto corazzate, ma di piccola mole. Ma dice all'onorevole Branca che i marinai italiani sapranno, con qualunque nave grossa o piccola, compiere il loro dovere. (Bene!)

Raccomanda al ministro di tenor presenti le condizioni degli ufficiali, e di aumentare i quadri, al fine di perequare il personale al materiale.

Però deplora che si spargano dubbi sulla disciplina. Qualcuno può aver mancato, e fu punito; ma la disciplina c'è, e severissima; nè potrebbe essere diversamente, dappoichè senza disciplina non si vincono le battaglie, (Vive approvazioni) e tutti sentono il desiderio di vendicare la giornata di Lissa. (Bravo! Bene!)

BRIN, ministro della marina, conferma che, dopo la circolare ieri letta e che risale al 1886, le discussioni sul valore della nostra flotta cessarono. E in ogni modo, se volle richiamare al suo dovere qualcuno che ci mancava, non intese di fare altro che far convergere l'attenzione dei capi sull'inconveniente, invitandoli a fare in modo che non avesse a propagarsi.

DE ZERBI, ammette, con l'onorevole Branca, l'esagerazione di critica a cui si lasciano andare gli uomini tecnici; ma queste critiche sono lodevoli, anche se esagerate, quando sono rivolte contro le cose; non altrettanto però quando si rivolgono contro le persone.

Nessuna cosa è più dannosa di una immeritata censura. La prima conseguenza di essa è che il ministro ingiustamente attaccato cerchi ogni modo di scagionarsi. Forse si deve a ciò l'esposizione delle nostre forze che si è fatta a Barcellona, esposizione dannosa, perchè colpendo le immaginazioni delle popolazioni straniere, porterà per conseguenza la concessione di nuovi fondi per nuovi armamenti.

Un coro di lode si è levato nella stampa straniera per la flotta italiana, che andò a Barcellona, ed è in questo momento che si rivolgono i più fieri attacchi al ministro della marina. Attacchi che nuociono non solo al ministro, ma fanno male alla nazione, la quale dopo tanti sacrificii è indotta a dubitare ancora dell'efficacia dei suoi mezzi di guerra.

Il miracolo di avere una flotta fortissima si è avuto a forza di iperboli; si è detto che bastava avere le corazzate grandiose e si sono ottenuti i mezzi per le corazzate, così per le torpediniere, così per gl'incrociatori, in sostanza si è avuto il risultato di avere una flotta grandiosa e completa in tutti i suoi diversi elementi. Ma, dopo tanti sacrifizi il paese ha il diritto di non sentirsi dire che la sua flotta non val niente (Approvazioni!).

L'onorevole Branca ha dato l'allarme sull'aumento continuo delle spese militari, frattanto se si spende molto ora ciò avviene perchè non si è speso di più prima, e perchè la situazione politica ci costringe ad aumentare il nostro esercito e la nostra marina.

Del resto non sono i soli bilanci della guerra e della marina, che sono in aumento, tutti i bilanci ingrossano continuamente, nè ciò succede solo in Italia, perchè anche in Inghilterra si aumentano di continuo le spese per l'esercito e l'armata.

L'onorevole Branca ha citato la Francia, dove, a suo dire, i bilanci della guerra e della marineria non si sono aumentati così rapidamente come tra noi. Frattanto l'oratore dimostra che, con le cifre alla mano, le spese militari della Francia sono maggiori di quelle dell'Italia; e, facendo il paragone delle spese militari e delle forze di tutte le grandi potenze, dimostra che l'Italia è quella, che proporzionatamente alla sua popolazione, spende meno ed ha un armamento minore.

Ma, si dirà, Annibale non è alle porte, è da un pezzo che si predica che la guerra è imminente, frattanto essa non è scoppiata. Ma bisogna alla guerra prepararsi molto tempo prima; giacchè non è certo la concessione dei crediti, fatta al momento dello scoppio, ciò che può salvare una nazione, non preparata, da un disastro.

Del resto la guerra può scoppiare da un momento all'altro, nè l'Italia si potrà sostenere sempre neutrale, perchè, come disse l'onorevole Sella, alle nazioni che sempre si conservano neutrali è riserbata come sorte finale quella che ebbe la Repubblica di Venezia col trattato di Campoformio.

La preoccupazione principale attualmente deve essere quella del materiale. Certo le nostre corrazzate sono eccellenti, ma bisogna badare alle navi carbonifere, agli incrociatori, all'armamento delle navi mercantili nel caso di guerra. Bisogna badare anche alla difesa delle coste, al quale scopo sarebbero eccellenti i marinari a residenza fissa che ha istituito la Francia.

E a questo proposito viene a parlare del personale. L'onorevole Palizzolo ha detto che bisogna ringiovanire il personale degli ufficiali superiori, ma i nostri ufficiali superiori sono tutti giovani, sebbene non possano essere giovanetti; di più vecchi di sessant'anni non ce n'è che uno, il quale ha titoli indiscutibili di lode, è quell'uomo che mentre il suo capo gli ordinava la ritirata, rimaneva esposto al fuoco del nemico per salvare i naufraghi di altre navi (Approvazioni).

La questione più interessante su quest'argomento è quella della riserva navale, che certo occorre di meglio organizzare.

Venendo poi alle grandi navi, dice che, sebbene ne fosse stato prima avversario, ne diventò partigiano dopo che vide il *Duilio* in mare e potè ammirarne le qualità nautiche, e guerresche. Rammenta che l'ingegnere di esso fu l'onorevole Brin, il ministro che l'ordinò il compianto Ribotty.

Ribatte tutte le accuse che ora si fanno alle grandi corazzate, e dimostra che esse non hanno altro scopo all'infuori di quello di strappare il lauro dalla fronte dell'ingegnere che le ha costruite e che l'Europa ci invidia.

Fa la storia della lotta fra il cannone e la corazza e dimostra come ben pochi cannoni possano forare le corazze delle nostre grandi navi.

Nè meno ingiuste sono le accuse che al ministro si fanno per gli aiuti che egli ha dato all'industria nazionale. È il Parlamento che ha spinto, con le sue raccomandazioni, con gli ordini del giorno suoi il ministro a mettersi per questa via, nella quale gli altri paesi sono entrati da un pezzo.

Fa un confronto tra lo stato della nostra flotta del 1876 e quello di quest'anno; e dimostra quali grandi progressi si siano fatti.

Quando si ha una flotta come quella che il ministro Brin ha tanto contribuito a creare, non si può dubitare che la bandiera d'Italia non sarà rispettata e temuta.

Di questi risultati non si può senza ingiustizia non dar lode al ministro Brin.

Viene poi a parlare del personale; e dimostra come la divergenza di opinioni scientifiche tra ufficiali dell'armata, non significhi per nulla indisciplina.

Nè la circolare dell'onorevole Brin, della quale si è parlato, tendeva a ristabilire la disciplina che non fu mai turbata, ma piuttosto a porre un freno a discussioni che avevano troppo a lungo durato.

Ben disse il ministro che non avrebbe affidato importanti comandi, a chi non ha fede nelle armi colle quali dovrebbe combattere. Ma non crede che ufficiali della nostra marina non abbiano quella fede.

Nel momento del pericolo, gli ufficiali dell'armata saranno tutti d'accordo nel fare il loro dovere (Approvazioni).

MALDINI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera udite le dichiarazioni del ministro della marina passa alla discussione dei capitoli del bilancio. »

Egli crede sia opportuno votare quest'ordine del giorno col quale la Camera esprime il suo avviso sulla amministrazione del ministro.

LA PORTA svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del ministro della marina passa all'ordine del giorno. »

Dimostra la necessità di un voto politico, dopo questa discussione. Non vuole che sia questo un voto tecnico, ma un voto politico, col quale si prenda atto delle dichiarazioni del ministro e per il materiale, e per il personale, e sopra tutto per la disciplina, che egli confida il ministro saprà far mantenere da tutti senza distinzione di grado, (Approvazioni!)

RACCHIA dichiara che non esiste nessun attrito tra gli ufficiali dello stato maggiore della marina, e quelli del Genio navale.

PRESIDENTE, dichiara chiusa la votazione ed invita i segretari a numerare i voti.

(I segretari De Seta e Fabrizj numerano i voti).

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 13 giugno 1888.

VALORI ammessi a contrattazione di borsa	Godimento	Valore nominale	Capitale versato	Prezzi in contanti	Corso Med.	Prezzi nominali
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 90	98 90	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	98 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	482 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	457 »	457 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	472 25	472 25	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	810 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	635 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1200 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	670 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	420 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	560 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	1006 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1485 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1165 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	295 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	85 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	252 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	414 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	605 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	299 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 72½
	Parigi	chèques	»	»	100 40
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 20
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 27 giugno
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 87, 98 90, fine corr.
Rendita Italiana 5 % 2ª grida 99 00, 99 05 fine corr.
Az. Banca di Roma 759, fine corr.
Az. Banca Indust. e Comm. 585, 587, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1950, 1953, 1955, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 468, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1111, 1112, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 315, 317, 319, 318, 316, 312, 310 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 12 giugno 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 99 205.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 97 035
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 030.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 707.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 13 giugno 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 90	98 90	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	98 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	482 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	457 »	457 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	472 25	472 25	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Detta Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	810 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	635 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1200 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	670 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	420 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	560 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	1006 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1485 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1165 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	295 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	85 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	252 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	414 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	605 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	299 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 72½
	Parigi	chèques	»	»	100 40
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 20
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 27 giugno
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 87, 98 90, fine corr.
Rendita Italiana 5 % 2ª grida 99 00, 99 05 fine corr.
Az. Banca di Roma 759, fine corr.
Az. Banca Indust. e Comm. 585, 587, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1950, 1953, 1955, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 468, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1111, 1112, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 315, 317, 319, 318, 316, 312, 310 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 12 giugno 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 99 205.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 97 035.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 000.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 707.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE